


2013

SEMINARI
FORMATIVI

ROCCO CHIRIANO




D.Lgs. 231 / 2001
La responsabilità
amministrativa nelle
imprese




**È prevista la responsabilità
amministrativa per reati posti
in essere da Amministratori,
Dirigenti e/o Dipendenti
nell'interesse o a vantaggio
dell'azienda stessa.**




**Nell'interesse o a
vantaggio dell'azienda
stessa, di amministratori, di
dipendenti o di volontari**



Si tratta della responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica.




Nessuna azienda è
obbligata a dotarsi
preventivamente di un
Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. 231/01




Il principale beneficio è
invocare l' esclusione o la
limitazione della
responsabilità aziendale
derivante da uno dei reati
sanzionati dalla 231

I reati i più significativi sono quelli


- ai danni della sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, societari (false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti)




- nei confronti della pubblica amministrazione (partecipazione a truffe per il conseguimento di incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l'ottenimento di una commessa, di concessioni/autorizzazioni)



- delitti informatici (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici)




L'elenco dei reati che
possono originare la
responsabilità delle aziende
è in continuo aggiornamento
e ampliamento



La sola adozione del Modello non è sufficiente e non esaurisce i requisiti da soddisfare per poter ottenere il più importante dei benefici derivanti dai programmi di conformità al D.Lgs. 231/2001..




... ovvero l' esclusione o la limitazione della responsabilità dell' azienda in caso di commissione di un reato sanzionato dalla 231.



Successivamente all'adozione del Modello devono, infatti, assicurarsi il concreto esercizio da parte dei destinatari (ad esempio, il rispetto puntuale di una procedura) e, quantomeno, il mantenimento nel tempo del Modello




Prestazione occasionale di tipo accessorio




Si tratta di una forma
«speciale» di lavoro,
caratterizzata da un sistema di
pagamento del compenso
attraverso i buoni lavoro:

VOUCHER



Per instaurare un rapporto occasionale accessorio è necessario effettuare la comunicazione preventiva all' INPS/INAIL




La dichiarazione preventiva
di inizio prestazione per i
voucher cartacei andrà fatta
in via esclusiva
all' INPS/INAIL.




A tal fine, è possibile utilizzare i consueti canali:


- sito istituzionale (www.inps.it);
- contact center integrato;
- sede territoriale.




È stata eliminata la possibilità
di ricorrere alla comunicazione
preventiva via fax all' INAIL.




La novità, però, non è ancora operativa e la sua implementazione, con relative indicazioni operative, verrà comunicata in seguito.




La Riforma del Lavoro (L. 92/2012) ha ristretto notevolmente l'ambito di operatività del lavoro accessorio, mediante opportune misure di correzione all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).




Sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell'istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora **non possono superare i 5.000 €** nel corso di un anno solare




e con riferimento alla totalità dei committenti e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato).




Se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un'attività lavorativa con più committenti.




La prestazione resa nei confronti di ciascun **imprenditore commerciale o professionista**, fermo restando il limite dei **5.000 euro annui**, non può comunque superare i **2.000 euro**




Tale soglia, non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.



La norma si applica sia nei confronti degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, e assicurati all'INPS presso la gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.



Al riguardo, si precisa che con l'espressione **“imprenditori commerciali”** s'intende tutte le categorie disciplinate dall'art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione dell'impresa agricola.



I lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, possono ricorrere, anche per l'anno 2013, a tale istituto nel limite massimo di 3.000 euro.



Nessuna esclusione è prevista


per quanto concerne

- tipologia di attività


- categorie di lavoratori

sia di tipo soggettivo che


oggettivo




Ad eccezione del richiamo esplicito
a studenti e pensionati per le
attività agricole stagionali e dei
soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli



Il ricorso all' istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.



Per quanto riguarda gli **“studenti”**, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico si conferma che il loro impiego regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i **“periodi di vacanza”**.



Il lavoro occasionale
accessorio può essere svolto
per ogni tipo di attività e da
qualsiasi soggetto nei limiti
del compenso economico
previsto.

Per qualsiasi soggetto si intende:

disoccupato, inoccupato,
lavoratore autonomo o
subordinato, full-time o part-
time, pensionato, studente,
percettore di prestazioni a
sostegno del reddito




Per “periodi di vacanza”
s’ intendono

- **“vacanze natalizie”** il periodo che
va dal 1° dicembre al 10 gennaio;


- “**vacanze pasquali**” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’ Angelo;
- “**vacanze estive**” i giorni compresi dal 1^o giugno al 30 settembre.

Inoltre, resta fermo che:


- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;





- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l' università e con **meno di 25 anni di età** possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell' anno.




Con riferimento alla categoria
di “**pensionati**”, l’INPS
precisa che possono
beneficiare del lavoro
accessorio:


- 
- i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata;
 - pensione di vecchiaia;

- 
- pensione di reversibilità;
 - assegno sociale;
 - assegno ordinario di
invalidità;

- 
- pensione agli invalidi civili;
 - tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.




Restano esclusi i titolari di
trattamenti, per i quali è accertata
l' assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, quale il
trattamento di inabilità.




Per i “**disoccupati**” invece è previsto che il compenso sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incida sullo stato di disoccupato o


... inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio per cui si
conferma che l' utilizzatore del
buono lavoro (ossia il
prestatore) possa essere
rispettivamente disoccupato o
inoccupato.




Il decreto “Sviluppo-bis” ha
previsto che *per l’anno 2013*
prestazioni di lavoro
accessorio possono essere
altresì rese, in tutti i settori
produttivi...




... compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.




*L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa
alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio*




Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore




da computare in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.




Per i lavoratori stranieri, la novità consiste nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno




I lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito hanno la possibilità, per l'anno 2013, di effettuare lavoro accessorio...




**... in tutti i settori produttivi
compresi gli enti locali nel
limite massimo di 3.000
euro per anno solare.**




L'impresa familiare rientra
nell'ambito della disciplina
generale con lo svolgimento
di ogni tipo di attività




Ma osservando i limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.




Per tali soggetti si applica la
contribuzione previdenziale
pari al 13% da versare alla
Gestione separata INPS.




Per riepilogare il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può essere superiore:




- a **5.000 euro** nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a **6.666 € lordi**;




- a **2.000 euro** per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a **2.666 € lordi**;




- a **3.000 euro** per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013,




possono effettuare lavoro
accessorio in tutti i settori
produttivi compresi gli enti
locali, da intendersi come
importo netto per il prestatore,
corrispondenti a **4000 € lordi.**




Il committente, prima di consegnare al lavoratore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell'attività lavorativa, deve provvedere ad intestarli




Scrivere su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.




Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all'incasso




e dopo averli convalidati con
la propria firma, presso
qualsiasi ufficio postale ed
esibendo un valido
documento di riconoscimento.




Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un' autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.



Il processo si conclude con
l'accredito dei contributi
sulle posizioni assicurative
individuali dei prestatori.



Il sistema di gestione invia un flusso di dati verso gli archivi della Gestione Separata, determinando l'accredito dei contributi.




L' INPS provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



I buoni lavoro sono:


- orari;
- numerati progressivamente;
- datati.




Essi hanno quindi una natura
oraria parametrata alla
durata della prestazione
stessa.



Il valore per un' ora di
lavoro accessorio è di € 10.




Tuttavia, è possibile
remunerare una prestazione
lavorativa in misura superiore,
riconoscendo “*per un’ora di
lavoro anche più voucher*”




In caso di superamento dei limiti quantitativi vi è la trasformazione del rapporto contestato in quella che costituisce “*forma comune di rapporto di lavoro*” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato




nonchè l' applicazione delle
relative sanzioni civili e
amministrative




Per evitare ciò è estremamente importante l'acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali,



che costituisce elemento
necessario e sufficiente ad
evitare, in capo al datore di
lavoro, eventuali conseguenze
di carattere sanzionatorio;




Si ricorda inoltre che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari



e che il compenso del prestatore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.



Fund Raising




Teorie e delle tecniche necessarie a sviluppare fondi per sostenere un'azione senza finalità di lucro.


La raccolta fondi trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni non profit.



5 x mille



Il meccanismo che prevede di devolvere una parte dell' imposta sul reddito per le persone fisiche (Irpef), pari al 5 per mille, è stato introdotto con la legge 23/12/2005, n. 266




Il contribuente ha per legge la facoltà di devolvere una quota dell' Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.




I **settori** a sostegno della cui attività può essere destinato il beneficio del 5 per mille dell' Irpef sono:

- Volontariato
- Ricerca scientifica ed universitaria
- Ricerca sanitaria


- 
- Politiche sociali perseguite dai Comuni
 - Attività sportive a carattere dilettantistico




Possono presentare domanda per
il beneficio del 5 per mille
dell' Irpef
- ONLUS - Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460);




- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);




- associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.




I soggetti beneficiari del 5 per mille dell'Irpef devono presentare domanda di ammissione secondo le regole introdotte annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.




L'obbligo di rendicontazione riguarda le **quote percepite a partire dall'anno finanziario 2008**, cioè le somme destinate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi del 2007.




Solo gli Enti di Volontariato
ed Onlus che hanno
percepito somme **pari o
superiori a euro
15.000,00** sono tenuti




all'invio del modello di
rendiconto entro un anno
dalla percezione delle somme




all'invio della relativa
relazione illustrativa nei casi
previsti dalle linee-guida o
alle integrazioni richieste
dalla Direzione Generale del
Terzo settore.




Gli altri che hanno percepito
importi inferiori sono tenuti
comunque alla rendicontazione
entro un anno dalla
percezione delle somme e




alla custodia di tale
documentazione presso la sede
legale per un periodo di dieci
anni, a disposizione di eventuali
verifiche amministrativo-contabili




**A partire dall' anno
finanziario 2009 sono tenuti
all' invio i beneficiari di
somme pari o superiori a
20.000,00 euro**



Per supportare gli enti del volontariato nell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un MODELLO e LINEE GUIDA che....



...chiariscono termini, modalità, ambito di competenza ed ogni altro onere a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso di inadempimento.



Per procedere al controllo dei
documenti pervenuti come
rendicontazione dal 2012
opera un' apposita
Commissione ed è stata istituita
una casella elettronica



Più dai meno versi

Art. 14 D.L. 35/2005



Oggetto

Somme di denaro e beni in
natura




Limite deducibilità (divieto di cumulo)

Minor ammontare tra:

10% del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto erogatore

Euro 70.000 annui




Rimane ferma la possibilità, per i titolari di reddito di impresa, di applicare il vecchio limite del 2% sul reddito (art. 100, comma 2, DPR 917/1986 – TUIR)



Erogazioni liberali in natura

- Considerate al valore normale, ovvero con riferimento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o simili



- chi dona, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.



Soggetti erogatori

Persone fisiche

Enti soggetti all' IRES

(individuati dall' art.73, DPR
917/1986 – TUIR)

Soggetti beneficiari

ONLUS ex. Art. 10, comma 1, D. Lgs. 460/1997, ivi comprese:

ONLUS “di diritto” ex comma 8, Art. 10

ONLUS “parziali” ex comma 9, Art. 10

Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall' art. 7, commi 1 e 2 della legge 383/2000


Fondazioni e associazioni non riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela.....

Adempimenti contabili




Per i soggetti beneficiari

- Tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali



- Redazione di un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (consigliata anche una Relazione sulla gestione)

- 
- Rilascio di apposita ricevuta dell' erogazione liberale
 - Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili a carico delle ONLUS



Per i soggetti erogatori

- Erogazioni di denaro da effettuarsi tramite banca, ufficio postale e/o altri sistemi di pagamento ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari




- Onere di verifica
dell' adempimento degli obblighi
contabili da parte del beneficiario

Sanzioni




Non deducibilità delle erogazioni e sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito


La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.



Responsabilità solidale tra
l'ente erogante e quello
beneficiario ed i suoi
amministratori



Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 €




È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.




Attività connesse

Art. 10 comma 5 D. Lgs 460/1997



Spesso sono attività necessarie alla realizzazione dell'attività istituzionale dell'ente non profit. Possono rappresentare, in alcuni casi, vere e proprie opportunità di autofinanziamento.

Sono direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.




L'esercizio delle attività connesse é consentito a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi **proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.**




In sintesi

a. l'attività accessoria deve
essere collegata


funzionalmente con l'attività a
favore degli “svantaggiati”




b. l'attività accessoria non deve poter avere “vita propria”, ovvero non deve avere una ragione economica di sopravvivenza nel caso si estinguesse l'attività istituzionale




Occorre promuovere attività di sensibilizzazione e di ricerca fondi che siano in totale sintonia con le attività istituzionali svolte dall'organizzazione



Non basta (anche se risulta necessaria) la menzione delle stesse nello statuto, ma è obbligatorio che vengano effettivamente svolte e che siano preponderanti rispetto a quella accessoria di reperimento dei fondi.




Anche per le attività connesse
dovrà essere adottata la
contabilità separata “fiscale”
prevista per gli enti non
commerciali.



Le attività connesse, comunque, ai sensi dell' art. 12, secondo comma, del decreto 460/97, “non concorrono alla formazione del reddito imponibile”.



RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDI
Art. 143 c. 3 del DPR 917/1986 (TUIR)




Non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.


- la raccolta di fondi deve essere **occasionale** ed in concomitanza con ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti in occasione della raccolta occasionale di fondi devono essere di **modico valore**;

Obblighi



gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni evento, comprensivo di relazione illustrata (art. 20 DPR 600/73);

- 
- la relazione illustrata deve indicare gli ammontari raccolti per singolo versamento e le somme destinate per singolo progetto;
 - la maggior parte dei fondi raccolti deve essere destinata a finanziare i progetti per i quali si effettua la raccolta;

- 
- va posta attenzione all'assorbimento delle spese amministrative ed ai costi imputati all'attività di raccolta;
 - l'attività di controllo spetta all'Agenzia per le Onlus.




ATTIVITA' MARGINALI

Art. 8 della Legge 266/1991


I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.




Queste sono le uniche
attività commerciali previste
dal legislatore.




Deve essere dimostrabile il totale
impiego del ricavato per i fini
istituzionali dell'organizzazione
di volontariato.




Le attività debbono essere svolte:
- dagli assistiti, al fine della loro
riabilitazione e del loro inserimento
sociale;


- 
- dai volontari, nello spirito della legge stessa, ossia in modo “personale, spontaneo e gratuito”;
 - senza forme organizzate d’impresa;
 - in misura marginale rispetto all’attività complessiva dell’organizzazione.




Si tratta di attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;




- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;



- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;



- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.




- non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni (es.: introiti da convenzioni con enti pubblici per la raccolta del sangue).

Per fruire di questa agevolazione serve:

- Iscrizione al Registro generale del Volontariato di cui all' art. 6 della Legge 266/1991;
- Dimostrazione che i proventi derivanti dall' attività marginale siano utilizzati **totalmente** per l' attività istituzionale dell' organizzazione di volontariato.


La dimostrazione dell'impiego istituzionale di questi proventi può essere fornita mediante presentazione di un bilancio corredato da una relazione sull'impiego dei proventi dell'attività commerciale svolta, tenendo appositi conti di contabilità per la rendicontazione dell'attività marginale e la destinazione di questi proventi, con specifica causale




Come per la raccolta
occasionale di fondi la sanzione
principale é quella che sancisce
la perdita di qualifica di ente
non commerciale/Onlus.




SPONSORIZZAZIONI



Forma di pubblicità con la quale l'impresa mira, non a decantare i propri prodotti invitando direttamente i consumatori all'acquisto, ma a diffondere il proprio marchio.




E ciò tramite l'abbinamento del marchio che contraddistingue lo sponsor ad un evento culturale o ad un intervento promozionale di beni culturali di particolare prestigio oppure legando l'immagine del marchio a spettacoli di vario tipo




Si passa da modeste sponsorizzazioni legate a eventi locali minori, a sponsorizzazioni milionarie che coinvolgono eventi culturali di richiamo nazionale o internazionale.




Il mercato delle sponsorizzazioni si divide classicamente in tre segmenti: culturale, sportivo e di utilità sociale.




Lo sponsorizzato consente allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato



**... dietro corrispettivo che può
sostanziarsi in una somma di
denaro, in beni o servizi
ovvero in entrambi, da erogarsi
da parte dello sponsor,
direttamente o indirettamente**



Il corrispettivo può, infatti, essere costituito da una somma di denaro, o, in alternativa, da forniture di beni o servizi



Si realizza attività commerciale ex
art. 4 comma 5 lettera i) DPR
633/1972 con sussistenza dei
presupposti oggettivo e soggettivo
in capo all'ente non profit



Non possono essere effettuate
nemmeno come attività marginali

Rischio di perdita della qualifica di
ente non profit

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

ROCCO CHIRIANO